

Prot.: 875/20/fncf/fta

Roma 16.10.2020

Trasmissione tramite pec

A Tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,

con riferimento all'oggetto si riporta di seguito una breve sintesi degli interventi posti in essere dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nel seguito FNCF, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, al fine di rendervi edotti.

A seguito di interlocuzione con il Ministero della Salute, ed in particolare con gli uffici legislativi, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ha richiesto un intervento normativo urgente in riferimento al D.Lgs. 3 settembre 2020, n.121, attuativo della Direttiva (UE) 2018/850, prima dell'entrata in vigore dello stesso, evidenziando quanto segue.

Il D.Lgs. 121/2020 prevede, all'art. 1, una modifica dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2003, introducendo il principio che per verificare l'ammissibilità in discarica di rifiuti si debba procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per il tramite di "laboratori accreditati", anziché - come in precedenza previsto dal D.Lgs. 36/2003 - mediante laboratori dotati di sistema di gestione della qualità, garantita dalla presenza di un professionista Chimico iscritto all'Albo.

La Federazione ha evidenziato come la modifica normativa dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2003 comporta una pesante restrizione della concorrenza sul mercato, con ricadute economiche notevoli per tutti gli operatori del settore. Tale limitazione, ulteriormente aggravata da un periodo di entrata in vigore della nuova disposizione talmente esiguo da rendere impossibile un adeguamento, incide pesantemente sulla categoria professionale dei Chimici, posto che le attività analitiche contemplate dal D.Lgs. 121/2020 costituiscono una voce di reddito importante per molti Chimici titolari/responsabili di laboratori di analisi non accreditati, che hanno sino ad oggi legittimamente operato nel settore.

La Federazione, contemporaneamente, ha interessato anche gli *uffici legislativi del Ministero dell'Ambiente (MATTM)* richiedendo anche allo stesso Ministero un intervento normativo urgente volto a garantire la tutela dei Chimici professionisti abilitati all'esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio.

Successivamente, la Federazione ha partecipato all'incontro con i funzionari del Gabinetto del Ministro della Salute, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle note trasmesse.

E' stata quindi esplicitata ancora volta la posizione della Federazione nei termini che seguono.

L'art. 1, lettera g), del D.Lgs. 121/2020 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*) introduce una modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003, prevedendo, per quanto di interesse, la seguente riformulazione del comma 4 di tale disposizione: ***"Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6."*** Tale Allegato 6 prevede: ***"Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità."***

Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 842/1928, non abrogato dall'art. 8 della Legge 3/2018, le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dalla Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto ai Chimici iscritti nell'Albo; ai sensi della medesima disposizione, devono, inoltre, essere redatte da Chimici iscritti nell'Albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 328/2001, **formano oggetto esclusivamente dell'attività professionale dei Chimici iscritti nell'Albo le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni.** Pertanto, **debbono identificarsi nei Chimici iscritti nell'Albo le "persone indipendenti e qualificate" che possono effettuare i campionamenti e le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base dei rifiuti.**

In attuazione del riformato Allegato 6 del D.Lgs. 36/2003, i "laboratori accreditati", per il cui tramite debbono eseguirsi le menzionate attività, sono necessariamente i laboratori in possesso di un efficace sistema di gestione della qualità ISO 9001 o equivalente, considerato anche che il nuovo art. 7 del D.Lgs. 36/2003 non identifica in via diretta il diverso accreditamento che sarebbe necessario.

D'altra parte, i laboratori operanti in regime di qualità secondo le richiamate norme ISO sono quelli che attualmente posseggono la comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti, in quanto le previgenti disposizioni del D.Lgs. 36/2003 rimettevano proprio ai medesimi tali attività.

La lettura normativa sopra prospettata risulta l'unica possibile, in quanto:

- 1) è conforme sia all'art. 32 della nostra Costituzione, che impone la tutela della salute come fondamentale interesse della collettività, sia all'art. 33 della stessa Carta costituzionale,



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI



- che prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di Chimico;
- 2) garantisce la necessaria presenza di un professionista indipendente e qualificato, nonché l'attuale possesso della comprovata esperienza;
 - 3) previene una restrizione della libera concorrenza sul mercato delle analisi di laboratorio sui rifiuti, che potrebbero essere eseguite solo da un numero ristretto di soggetti giuridici accreditati.

Ad oggi proseguono le interlocuzioni con gli uffici del Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Salute.

Si è inoltre attivato un percorso di interlocuzione con la Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente.

La Federazione vi terrà costantemente aggiornati sugli sviluppi in merito.

Cordialmente

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi